

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI
DIVISIONE GESTIONE RUI

<i>Rifer. a nota n.</i>		<i>del</i>	Agli intermediari di cui all'elenco allegato
			.
<i>Classificazione</i>	XIII	6	3
			.
<i>All. ti n.</i>		
			ITALIA
<i>Oggetto</i>	Provvedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006. Mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni.		

Con nota del 18 aprile 2017, prot. n. 0078270/17, è stato avviato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006.

Con la medesima nota unitaria, corredata di tre allegati contenenti l'elenco degli intermediari che versavano nella situazione descritta, veniva assegnato a ciascuno un termine, scaduto il 12 maggio 2017, per sottoporre all'attenzione dell'Istituto eventuali circostanze giustificative dell'inoperatività.

Considerato che nel predetto termine non è pervenuta all'Istituto alcuna comunicazione, si dispone la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006 dei soggetti di cui agli elenchi allegati che formano parte integrante del presente provvedimento.

Si informa che la iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. N. 209/2005 e 27 del Reg. ISVAP n. 5/2006, purché l'interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.



Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1